

COMUNE DI ALANNO

(PROVINCIA DI PESCARA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 del Reg.	Oggetto: Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni all'amministrazione - Approvazione.
DATA: 20/03/2008	

L'anno duemilaotto, il giorno venti, del mese di marzo alle ore 18,50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
TOCCO	ENISIO	X	
DI MICHELE	ANGELO	X	
DE MELIS	VINCENZO	X	
CHIULLI	GIANFRANCO		X
NARDUCCI	MASSIMILIANO	X	
CAMPOBASSO	MASSIMO	X	
DI DOMIZIO	FABIO	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori: CHIULLI.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente propone alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione, ha hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
- Il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune, nel rispetto di quanto dispone il legislatore per il contenimento della spesa pubblica e per l'assunzione del personale, può conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), esclusivamente per esigenze alle quali non può far fronte con proprio personale e per progetti determinati;

Precisato che tali incarichi rappresentano una modalità di reperimento di personale all'esterno dell'amministrazione, nelle forme del rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss. del codice civile, che non si configura come attivazione di rapporti di lavoro subordinato;

Dato atto che le collaborazioni vanno utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale e che, pertanto, tali rapporti di lavoro sono da considerarsi come un elemento del sistema di gestione degli apporti professionali in vista del perseguimento dei programmi specifici/di obiettivi dell'Amministrazione, e non come modalità di contenimento o riduzione del costo delle risorse umane investite nei processi produttivi;

Evidenziato che, per effetto dell'art. 1 del D.Lgs. n. 276/2003, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 (c.d. riforma "Biagi"), il citato decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale;

Ritenuto, pertanto, che le pubbliche amministrazioni, e, quindi, anche i Comuni, possano continuare a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, senza tener conto delle disposizioni previste nell'art. 61 e ss. del citato Decreto Legislativo n. 276/2003, mantenendo, quindi, il riferimento all'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile, la cui previsione, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 1/2004, non ha subito modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006 e visto, altresì, l'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano il conferimento, da parte della Pubblica Amministrazione, di qualsiasi incarico di collaborazione esterna, sia occasionale che coordinata e continuativa;

Fatto proprio quanto riportato nella circolare 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, e tenuto conto delle disposizioni di cui alla normativa sopra richiamata, si reputa possibile ricorrere a rapporti di collaborazione, solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una notevole autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo;

Riscontrato che la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), al comma 116 dell'art. 1, prevede che le pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, le province ed i comuni possano avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Precisato che il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazione nella Legge n. 248/2006, all'art. 32, comma 6-bis dispone, testualmente: "*.... Le amministrazioni pubbliche dispongono e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione*";

Che, recentemente, la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), all'art. 3 commi 18, 55, 56, 57 e 76 ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di conferimento di incarichi a soggetti esterni, prevedendo:

- a) l'efficacia dei contratti di consulenza (da estendersi a tutte le collaborazioni) dal momento della pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, del nominativo, oggetto dell'incarico e relativo compenso (comma 18);
- b) l'adozione di uno specifico regolamento disciplinante i criteri e le modalità di conferimento dei suddetti incarichi da considerarsi come integrativo al regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi (comma 56);

- c) la previsione del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna nell'ambito di un programma annuale approvato dal Consiglio Comunale (con esclusione degli incarichi di progettazione/direzione lavori e di patrocinio e difesa del Comune in giudizio comma 55);
- d) la trasmissione, per estratto, del suddetto regolamento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti (comma 57);
- e) l'integrazione dell'art.7, comma 6° del D.Lgs 165/2001 laddove all'espressione "*di provata competenza*" viene sostituita la seguente: "*di particolare e comprovata specializzazione universitaria* ";

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione di uno specifico Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, così come riportato nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che a tali procedure dovranno, necessariamente, attenersi i Responsabili delle Aree nel caso in cui si intenda ricorrere agli incarichi ed alle collaborazioni esterne, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;



Considerato, inoltre, che i principi guida ai quali attenersi, come indicati al punto precedente, desunti dalle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica 15 luglio 2004, n. 4 e n. 21 del 21 dicembre 2006, nonché dall'orientamento consolidato della Corte dei Conti, pronunciatasi più volte sulla materia, e dalla nuove disposizioni della legge finanziaria 2008, potranno consentire ai Responsabili delle Aree, una gestione comune dei relativi rapporti di lavoro che saranno attivati, nel rispetto delle modalità di reclutamento dei collaboratori contenuto nel Regolamento;

Ritenuto che, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2 e dell'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'adozione degli atti di carattere generale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

Precisato che la disciplina relativa alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rientra nella materia dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso, altresì, atto che del presente Regolamento verrà data informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle organizzazioni sindacali, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali;

Tutto ciò considerato e premesso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge n. 311/2004;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni nella Legge n. 248/2006;

Viste le Leggi n. 296/2007 e n.244/2007;

Visto il codice civile;

Visto il codice di procedura civile;

Visto, in particolare, le circolari 15 luglio 2004, n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e 21 dicembre 2006, n. 21;

Vista la circolare n. 02 datata 11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni avente ad oggetto: "legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";

Vista la circolare n. 02 datata 11.03.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni avente ad oggetto: "legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, il Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, composto da n. 13 (tredici) articoli che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che competerà agli organi gestionali, l'eventuale affidamento di incarichi esterni di collaborazione, ricorrendone i presupposti di fatto;
- 3) di inserire il presente regolamento nel vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 4) di trasmettere il presente atto alle RRSSU Organizzazioni Sindacali ed ai Responsabili delle Aree per i successivi provvedimenti

Dopo di che, la Giunta, stante l'urgenza, con separata votazione unanime rende il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

All. delibera
G.C. n.ro 19 del 20/3/08



SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Patrizia DI MATTEO

COMUNE DI ALANNO

(PROV. DI PESCARA)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

COMUNE

6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

7. Il presente regolamento non si applica:

- agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
- agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori;
- agli incarichi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- agli incarichi in materia di prevenzione antincendio;
- agli incarichi in materia ambientale;
- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- ad altri incarichi consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, disciplinati da norme speciali di settore.

Art. 2

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

1. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo, secondo il presente regolamento, sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dai Responsabili di Area sulle esigenze prevedibili.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi, non può essere superiore a quella media del triennio 2005/2006/2007, ridotta del 10%; il relativo importo viene espressamente determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili delle Aree che intendono avvalersene (di seguito: responsabili competenti), i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 nonché dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Art. 4

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in

presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
- b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità *di livello universitario*;
- c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente anche particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

Art. 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il responsabile competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per un periodo non inferiore a 8 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale siano evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
 - e) il termine, non inferiore a otto giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - f) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - g) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - h) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - i) le modalità di realizzazione dell'incarico;

- j) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- k) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

2 bis. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

3. Per incarichi di importo inferiore ad euro 5.000,00 annui lordi, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

Art. 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche interarea, composta a titolo gratuito da personale, appartenente alla categoria non inferiore alla "C", nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità ; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente.
5. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

Art. 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
- e) nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore ad € 3.000,00 lordi.

Art. 8

Disciplinare di incarico

1. Il responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;

- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs 196/2003.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 
1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
 2. Il responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
 4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile

competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. I lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS cui corrisponderà il versamento dei contributi da parte del committente (circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica n. 4 del 2004).

6. Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamato. Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'articolo 44, comma 2, del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e dà luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

7. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico che è formulato sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Servizio Affari Generali.



Art. 11
Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 12
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento ed ai fini della determinazione del tetto di spesa di cui al precedente art. 2, sarà tenuto conto degli incarichi di collaborazione esterna già formalizzati ed in corso alla data di entrata del presente regolamento.

Art. 13
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune;

2. Un estratto del medesimo sarà trasmesso, a cura del Servizio Affari Generali, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni all'amministrazione – Approvazione.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE ~~**NON FAVOREVOLE**~~

(cancellare il parere che non interessa)

Data 19.03.2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Di Giuseppe Livia



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione:

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

E' stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione,

2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale come segue:



IL SINDACO – PRESIDENTE
f.to (TOCCO Enisio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa DI MATTEO Patrizia)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Enisio Tocco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 15 APR 2008 prot. n. 2995 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Addi,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi, 10 APR 2008



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Patrizia Di Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28 APR. 2008**
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

COMUNE DI ALANNO
Provincia di Pescara
REDAZIONE DEL CERTIFICATO

Il presente atto è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alanno il giorno 16-04-08

01-05-2008 N. 65

16 MAG 2008

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO CAPO